

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **672/1988** (ECLI:IT:COST:1988:672)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **24/02/1988**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13139**

Atti decisi:

N. 672

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Fabbri Milva, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1984;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 25 marzo 1983, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di reversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata;

che la norma suddetta viene censurata in relazione alla disparità di trattamento che determina in danno dell'orfano del lavoratore autonomo dei campi rispetto ai congiunti di artigiani o di esercenti piccole imprese commerciali per i quali non è imposta uguale disciplina restrittiva del diritto a pensione di reversibilità;

Considerato che la questione appare manifestamente infondata;

che, invero, con specifico riferimento sia alla norma di cui all'art. 18 della legge n. 1047 del 1957, sia a quella successiva di cui all'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che (nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti ad altre categorie, quali quelle dei lavoratori autonomi dei campi) ha conservato, per i casi di decessi anteriori alla sua entrata in vigore, le limitazioni poste dalla precedente disciplina, questa Corte ha già rilevato, con sent. n. 33 del 1975, come la previsione di limitazioni siffatte sia frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela, con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie;

che, inoltre, appare inconferente il riferimento al regime previdenziale dei trattamenti indiretti di altre categorie di lavoratori autonomi in quanto la diversità dei rispettivi ordinamenti abilita il legislatore a dettare discipline dei suddetti trattamenti a loro volta differenziate onde meglio adeguarle alle peculiarità degli ordinamenti stessi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.